

Regolamento per la concessione d'uso dei locali nella disponibilità del Quartiere 1 – Centro Storico

*(Testo aggiornato alle Deliberazioni di Consiglio di Quartiere
nn. 10055, 10056 e 10057 del 23/11/2017)*

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni per richiedere l'utilizzo di immobili, sale ed altri spazi nella disponibilità del Quartiere 1 Centro Storico nonché le modalità di concessione, le condizioni di utilizzo delle strutture e ogni altra condizione utile e necessaria ad assicurare la tutela dell'interesse pubblico, la fruibilità degli spazi pubblici da parte della cittadinanza e la tutela dei terzi fruitori di detti spazi.

Art. 2 – Soggetti legittimati

1. Possono richiedere la concessione d'uso delle strutture individuate dal presente regolamento:
- a) singoli cittadini (italiani, comunitari o extra-comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale) residenti nel Quartiere 1;
 - b) soggetti del non profit aventi sede legale nel Quartiere 1 ovvero le organizzazioni non governative, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale;
 - c) Enti o associazioni aventi sede legale nel Quartiere 1;
 - d) gruppi di cittadini (italiani, comunitari o extra-comunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale) residenti nel Quartiere 1;
 - e) singoli o gruppi di cittadini non residenti nel Quartiere 1 nonché soggetti del non profit, enti ed associazioni non aventi sede legale nel Quartiere 1;
 - f) associazioni e gruppi politici (partiti, movimenti ecc...).
2. La richiesta di concessione d'uso deve essere in ogni caso finalizzata:
- a) allo svolgimento di attività nelle quali si esplica la personalità umana e la vita organizzata della comunità attraverso iniziative in campo culturale, artistico, educativo, sociale;
 - b) allo svolgimento di assemblee, dibattiti ed altri tipi di attività politica, sindacale, sociale, culturale;
 - c) allo svolgimento di altre attività di rilievo socio-culturale;
 - d) allo svolgimento di funzioni di commemorazione e cerimonie funebri di carattere laico, disciplinate con apposito regolamento.
3. Nel caso in cui manchino elementi informativi indispensabili per il rilascio della concessione l'amministrazione procederà agli opportuni controlli sospendendo il procedimento e richiedendo all'interessato ed alle amministrazioni competenti gli elementi idonei. In tal caso il termine del procedimento è interrotto fino all'acquisizione degli elementi informativi. Le integrazioni devono essere presentate, a pena di archiviazione automatica del procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di sospensione. Il procedimento si conclude comunque entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sospensione.
4. Non costituisce carattere lucrativo la mera previsione di un biglietto di ingresso per l'accesso ai locali.

Art. 3 – Modalità di concessione d'uso ed accettazione

1. L'interessato dovrà presentare richiesta di concessione d'uso dei locali utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Quartiere.

La richiesta dovrà essere presentata al massimo entro 90 giorni dalla data di inizio della concessione salvo documentate esigenze organizzative.

2. La domanda dovrà in ogni caso contenere:

- a) i dati anagrafici completi del richiedente;
- b) gli eventuali dati dell'ente, associazione, organismo per conto del quale il richiedente presenta istanza;
- c) copia dello statuto e dell'atto costitutivo in vigore;
- d) l'indicazione della struttura di cui si chiede la concessione e della relativa durata della stessa;
- e) l'indicazione del tema dell'evento e la tipologia specifica dell'evento (riunione, mostra, convegno ecc...);
- f) date ed orari di svolgimento dell'attività richiesta;
- g) il numero presunto dei partecipanti (comunque nei limiti di capienza delle singole strutture);
- h) dichiarazione di responsabilità e di piena conoscenza dei vincoli imposti dal presente regolamento e dalla vigente normativa;
- i) impegno ad effettuare il pagamento della tariffa determinata ai sensi del presente regolamento.

3. Gli allegati potranno essere omessi qualora già in possesso del Quartiere, previa autocertificazione da parte dell'interessato in merito alla permanenza dei requisiti e delle condizioni.

4. L'ufficio competente:

- a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
- c) indice, se del caso, una conferenza di servizi per la valutazione collegiale dell'istanza;
- d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- e) adotta il provvedimento finale.

5. Il Quartiere adotta il provvedimento di concessione d'uso al quale è allegato, quale parte integrante, l'atto di accettazione sottoscritto dall'interessato nel quale lo stesso dichiara di essere a conoscenza dei vincoli imposti dalla normativa, dal presente regolamento e degli eventuali ulteriori vincoli introdotti nell'atto di concessione d'uso.

6. Il termine del procedimento amministrativo è di 30 giorni, salve sospensioni ed interruzioni e ad eccezione delle funzioni di commemorazione e cerimonie funebri di carattere laico per le quali il termine è di 24 ore. Il Quartiere garantisce una rapida istruttoria riservandosi eventualmente l'adozione di atti di concessione con riserva di verifica del rispetto dei requisiti autocertificabili.

7. In caso di concorrenza di domande da parte di più soggetti relativamente all'uso delle strutture di cui al presente regolamento, si procede all'assegnazione tenuto conto dell'ordine di protocollazione delle domande.

8. La concessione, salvi i casi di improcedibilità ed archiviazione, viene negata, previa comunicazione della presenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990:

- a) per mancanza dei requisiti soggettivi;
- b) per fondati motivi di sicurezza ed incolumità;
- c) qualora l'interessato si sia reso responsabile di grave inadempienza in precedenti rapporti di concessione d'uso intercorsi nell'ultimo triennio.

Art. 4 – Condizioni di utilizzo

1. Le strutture debbono essere usate dal concessionario in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno agli ambienti e alle cose. Le strutture vengono concesse nello stato di funzionalità in cui si trovano.

2. E' vietato:

- a) l'uso delle strutture per scopi commerciali o comunque non consentiti dal presente regolamento;
- b) l'uso delle strutture per fini, anche indirettamente, vietati dalla legge;
- c) attuare comportamenti discriminatori in base a considerazioni attinenti la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali;
- d) ogni attività che possa recare danno, anche potenziale, alle strutture e/o agli arredi quali in particolare: appendere quadri e pannelli alle pareti, utilizzare materiale infiammabile, spostare attrezzature ed arredi, ingombrare le vie d'esodo ed alterare, anche temporaneamente, i sistemi di sicurezza.

3. Può essere consentita la consumazione di cibi o bevande, senza preparazione sul posto e senza riscaldamento degli stessi.

4. Il concessionario dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) ritirare le chiavi di apertura delle strutture, l'eventuale dotazione tecnica e l'informativa circa l'utilizzo delle sale. A tal fine il Quartiere potrà richiedere la sottoscrizione di specifici atti di obbligo relativi alla singola struttura. L'interessato con l'accettazione delle chiavi si impegna a non realizzare copia delle stesse né a cederle a terzi non autorizzati e a non modificare o alterare le serrature;
- b) provvedere a proprie cure e spese, conformemente a quanto richiesto e concesso, alla realizzazione di addobbi o impianti particolari (anche pannelli);
- c) provvedere a proprie cure e spese, conformemente a quanto richiesto e concesso, all'installazione di tavoli e sedie;
- d) assicurare che l'utilizzo delle strutture sia conforme alla normativa in materia di sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, rispetto della normativa acustica, vincoli architettonici, storici e artistici e della restante normativa in materia segnalando tempestivamente al Quartiere ogni possibile difformità o pericolo;
- e) provvedere alla completa pulizia degli tramite ditta specializzata con oneri a carico dell'utilizzatore. Le strutture, al termine della concessione dovranno essere riconsegnate libere e nelle stesse condizioni nelle quali erano state prese in consegna;
- f) riconsegnare le chiavi delle strutture e/o l'eventuale dotazione tecnica entro il giorno successivo alla scadenza della concessione.

5. Il Quartiere non risponde delle cose eventualmente lasciate nelle strutture dagli avventori, dagli organizzatori e dal concessionario, né degli oggetti e delle opere esposte in occasione di mostre o rassegne per le quali il concessionario dovrà assicurare una adeguata forma di tutela.

Art. 5 – Tariffe ed uso gratuito delle strutture

1. Le strutture sono concesse a titolo gratuito per manifestazioni indette, promosse, organizzate direttamente:

- a) dal Comune di Firenze e dal Quartiere 1;
- b) dagli organi istituzionali del Quartiere 1 (compresi i gruppi consiliari).

2. Le strutture possono essere concesse a titolo gratuito, su espressa indicazione del Collegio di Presidenza a:

- a) associazioni iscritte alla Rete di solidarietà dei Quartiere 1;
- b) enti e associazioni iscritte all'albo Provinciale delle Associazioni di promozione sociale e territoriale;
- c) enti e associazioni iscritte all'albo dei volontariato;

d) i Centri Anziani del Quartiere 1.

3. Fuori dei casi previsti nei commi precedenti le strutture sono concesse previo pagamento di un compenso a titolo di rimborso forfetario ed alle condizioni di seguito indicate:

N.	Struttura	Cap. Max	Modulo 3 ore	Modulo 1 giorno
1	Palazzo Cocchi Donati Serristori – P.za Santa Croce 1 - Sala del Consiglio	25	€ 56	€ 75
2	Palazzo Cocchi Donati Serristori - P.za Santa Croce 1 - Saletta via dell'Anguillara	20	€ 26	€ 35
3	Sala ex Leopoldine - Piazza Tasso	99	€ 71 € 50*	€ 95 € 80*
4	Sala ex Chiesa S. Carlo dei Barnabiti – via S. Agostino	99	€ 56	€ 75
5	Locali ex sede Quartiere 3 – Via S. Agostino 19 piano terra	30	€ 26	€ 35

*Per funzioni di commemorazione e cerimonie funebri di carattere laico.

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

- N.: il numero progressivo di identificazione della struttura data in concessione;
- Struttura: la denominazione della struttura e la localizzazione;
- Cap. Max: la capienza massima della struttura (n° persone che può contenere);
- Modulo 3 ore: svolgimento di un evento per un tempo inferiore alle 3 ore nell'arco della giornata;
- Modulo 1 giorno: svolgimento di un evento per un tempo compreso fra le ore 7.00 e le ore 23.00 di un giorno. Nel caso di utilizzo per più giorni si terrà conto della somma dei moduli occorrenti per raggiungere il numero dei giorni richiesto (es. 3 giorni consecutivi = 3 moduli).

5. La concessione delle strutture non potrà superare i 15 giorni e dovrà comunque avere carattere temporaneo e non continuativo e pertanto:

- a) il medesimo soggetto non potrà ottenere nuova concessione d'uso per le stesse attività o attività analoghe se non trascorsi almeno 15 giorni dall'ultimo giorno di utilizzo;
- b) il medesimo soggetto non potrà ottenere nuova concessione d'uso per le stesse attività o attività analoghe per la medesima struttura qualora l'utilizzo superi i 40 giorni complessivi su base annua;
- c) il medesimo soggetto non potrà ottenere nuova concessione d'uso per le stesse attività o attività analoghe anche se relativa a diverse strutture qualora l'utilizzo complessivo superi i 90 giorni complessivi su base annua.

6. Il Collegio di Presidenza, potrà concedere gratuitamente le sale a gruppi organizzati di persone (gruppi di cittadini, comitati spontanei, gruppi di famiglie, ecc.) per iniziative di valorizzazione sociale e di promozione a livello territoriale che non abbiano direttamente o indirettamente scopo di lucro e rappresentino una modalità di perseguimento, secondo logiche di sussidiarietà orizzontale, degli obiettivi e delle finalità contenute nei programmi del Quartiere 1.

Art. 6 – Revoca e responsabilità

1. La concessione d'uso può essere revocata:

- a) immediatamente e senza preavviso in caso di gravi violazioni concernenti la capienza massima dei locali, la violazione di norme di sicurezza e riguardanti la pubblica incolumità o per altre gravi ragioni di pubblico interesse;
- b) con preavviso di almeno 24 ore in caso di sopravvenute esigenze del Quartiere;

c) previa contestazione in caso di inadempienze gravi o reiterate alla vigente normativa ovvero alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento ed alle prescrizioni contenute nella dichiarazione di accettazione e negli altri atti e documenti consegnati al concessionario il Quartiere procederà alla contestazione, anche in forma orale, prescrivendo l'adeguamento entro un termine stabilito. In caso di inosservanza la contestazione sarà formalizzata anche ai fini dell'eventuale applicazione della revoca del titolo.

Art. 7 – Vigilanza, controlli e responsabilità

1. Il Quartiere effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni ed autocertificazioni prodotte e sulle modalità di utilizzo delle strutture.

2. In caso di false dichiarazioni si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3. Il concessionario:

a) è tenuto al risarcimento degli eventuali danni ad arredi, affreschi, attrezzature tecniche o cose presenti nelle strutture in conseguenza dell'utilizzo delle stesse qualora non dimostri l'imputabilità a terzi del comportamento e non ne dia comunicazione al Quartiere entro 24 ore dall'accaduto;

b) risponde in proprio dei danni nei confronti degli avventori e dei partecipanti alle iniziative svolte nelle strutture concessionate garantendo la manutenzione delle stesse e la vigilanza sugli arredi, gli impianti e le attrezzature concesse;

c) con la sottoscrizione dell'atto di accettazione tiene indenne il Quartiere da ogni richiesta di risarcimento di terzi.

4. In casi particolari, anche tenuto conto dei comportamenti pregressi, il Funzionario Responsabile, sentito il Collegio di Presidenza, può prescrivere al richiedente il deposito a titolo cauzionale, tramite appositi strumenti finanziari, di una somma per l'utilizzo delle strutture pari fino a 8 volte il costo forfetario .

Art. 8 – Norme transitorie

1. Sono fatte salve le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9 – Norme finali e di attuazione

1. In occasione di particolari momenti della vita del Quartiere e tenuto conto della programmazione delle attività didattiche e culturali il Consiglio di Quartiere potrà disporre, con proprio atto:

a) periodi dell'anno e orari particolari per l'utilizzo delle strutture di cui al presente regolamento;

b) limitazioni particolari in ordine ai soggetti legittimati a richiedere l'utilizzazione delle sale.